



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE ATTIVITÀ INDUSTRIALE – ARTIGIANATO –
COMMERCIO – FIERE – MERCATI – INDUSTRIA ESTRATTIVA - ENERGIA

Settore Artigianato – PMI

PIANO OPERATIVO REGIONALE PUGLIA 2000-2006

MISURA 6.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

" INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI"

CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO

TRA

Regione Puglia Assessorato alla Promozione Attività Industriale – Artigianato – Commercio – Fiere – Mercati – Industria Estrattiva - Energia (di seguito indicata come Regione Puglia) rappresentato ai fini della presente Convenzione da SCIANNAMEO FRANCESCO nato a _____ il _____ in qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE ARTIGIANATO E P.M.I., a ciò debitamente abilitato con Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 04/08/2004;

E

«Denominazione» «Forma Giuridica» (di seguito indicato/a come "Contraente"), con sede in <<Città>> (<<Provincia>>) <<Indirizzo>> <<C.F./P.I.>> rappresentato ai fini della presente convenzione dal/dalla <<Persona>> nato/a a <<LuogoNascita>> il <<DataNascita>>, in qualità di <<Qualifica>> e legale rappresentante, a ciò debitamente abilitato/a, e, ai fini del partenariato, con giusta delega ricevuta a seguito della sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo, che definisce impegni ed obblighi assunti dai partner del progetto agevolato nell'ambito della Misura 6.2 del POR, accluso alla presente Convenzione, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in rappresentanza del partenariato così costituito:

1. «Denominazione 1» «Forma Giuridica» (di seguito indicato come "Partner"), con sede in «CITTA'» («Prov»), «Indirizzo», <<C.F./P.I.>>
2. «Denominazione 2» «Forma Giuridica» (di seguito indicato come "Partner"), con sede in «CITTA'» («Prov»), «Indirizzo», <<C.F./P.I.>>
3. «Denominazione N»

PREMESSO CHE

- ◆ la Regione Puglia con legge regionale n. 13 del 25 settembre 2000 ha regolamentato le “Procedure per l’attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006”;
- ◆ con deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 adottata nella seduta del 10 ottobre 2000 è stato approvato il programma Operativo Regionale (POR) Puglia 2000-2006;
- ◆ tale Programma e' stato approvato dall'Unione Europea con decisione C(2000)2349;
- ◆ nella citata deliberazione 1255/2000 all'Asse VI “Rafforzamento delle Reti e dei nodi di servizio” è prevista la Misura 6.2 “Società dell’Informazione”;
- ◆ la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1697 adottata nella seduta dell’11/12/2000 ha definitivamente approvato, in conformità con quanto previsto nel punto 3 dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 1260/99, il Complemento di Programmazione (CdP) contenente la descrizione analitica e dettagliata delle misure previste per attuare gli assi prioritari di sviluppo;
- ◆ la Giunta Regionale con deliberazione n. 51 del 10 febbraio 2004 ha approvato gli adattamenti del Complemento di programmazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia del 26 settembre 2003;
- ◆ la Giunta Regionale con deliberazione n. 2075/2001 ha approvato il “Piano regionale per la Società dell’Informazione della Regione Puglia” successivamente modificato nel novembre 2002 dopo l’acquisizione delle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro costituito presso il DPS del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- ◆ con deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 2 luglio 2002 è stato approvato il “Primo Programma di attuazione del Piano della SI”;
- ◆ nell’ambito del Por Puglia la Misura 6.2 “Società dell’Informazione”, l’Azione C) “Iniziativa a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni” è finalizzata all’ accrescimento dei livelli d’innovazione dei sistemi

produttivi locali esistenti, rafforzando il ricorso a strategie di cooperazione sia tecnologica, sia produttiva e di mercato;

- ◆ con deliberazione di G.R. n. 1130/2002, è stato approvato lo schema di Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni”;
- ◆ con determina dirigenziale rep. n. 219 del 28 ottobre 2002 (pubblicata su Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.142 del 07/11/2002), le Associazioni di categoria in forma singola o aggregata con loro Enti e/o strutture economiche, i Consorzi con almeno 50 imprese associate e loro aggregazioni, gli Ordini e Collegi di singole professioni e loro aggregazioni sono state invitate a presentare domanda di sovvenzione;
- ◆ con domanda del <<giorno/mese/anno>> il Contraente ha richiesto la concessione di un finanziamento per la realizzazione delle attività descritte nel progetto <<NomeProgetto>>;
- ◆ con determina dirigenziale rep n. 483 del 21 ottobre 2003 la domanda presentata dal Contraente è stata valutata ammissibile a finanziamento e inserita nella graduatoria provvisoria pubblicata sul BURP n. 129 del 6/11/03;
- ◆ con comunicazione <<protocollo>> del <<giorno/mese/anno>>, la Regione Puglia ha richiesto l'integrazione della domanda di finanziamento attraverso la redazione di progetti esecutivi;
- ◆ con comunicazione del <<giorno/mese/anno>> il Contraente ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle attività per cui è richiesto il cofinanziamento regionale;
- ◆ con determina dirigenziale n. <<numero>> del <<giorno/mese/anno>> è stato assegnato in via provvisoria un contributo massimo di € <<ValoreContributo>> oltre IVA se dovuta, a valere sul piano finanziario riconosciuto dalla Regione Puglia a seguito di valutazione tecnico amministrativa del progetto esecutivo presentato dal Contraente;
- ◆ si rende quindi necessario regolare tramite apposita Convenzione i rapporti tra Regione Puglia e il Contraente

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Contraente si impegna a realizzare le attività previste dalla domanda di finanziamento e dal progetto esecutivo presentati alla Regione Puglia, in conformità a quanto riconosciuto ammissibile in via provvisoria da parte della Regione Puglia sia in fase di istruttoria che nel corso del progetto, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento e in particolare dal Regolamento CE n. 1145/03 e dal Regolamento Generale CE n. 1260/99, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Contraente si impegna a trasmettere alla Regione Puglia, 30 giorni prima dell'avvio di ogni singolo WorkPackage, una “Pianificazione di Dettaglio”, pena il decadimento del beneficio, secondo lo schema riportato nelle “Linee Guida Operative”, predisposte per il Bando “Iniziative a sostegno del Sistema delle Imprese e Professioni”, che saranno successivamente indicate dalla Regione Puglia..

A pena di revoca del contributo, il Contraente è tenuto a non modificare gli obiettivi generali e i contenuti del progetto ammesso ad agevolazione e, in particolare, dovrà attenersi strettamente, per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle attività, a quanto previsto sia nella documentazione progettuale già trasmessa alla Regione Puglia (Domanda e Progetto esecutivo) che a quanto riporterà nella Pianificazione di Dettaglio, oltre che in tutti i documenti integrativi che verranno prodotti nel corso di svolgimento delle attività.

Ogni documento integrativo dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione Puglia. Nessuna modifica, quindi, potrà essere apportata, se non preventivamente richiesta dal Contraente e autorizzata dalla Regione Puglia per iscritto.

La Regione Puglia si riserva di richiedere al Contraente integrazioni progettuali, sia di tipo tecnico che amministrativo, su proprio giudizio discrezionale, nonché di modificare ed integrare quanto riportato nelle Linee Guida Operative.

Art. 2

Durata

Le attività di cui al progetto dovranno essere realizzate a partire dalla data di avvio che sarà indicata dal Contraente nella dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 445/00, e dovranno terminare, a pena di revoca del contributo di cui al successivo art. 3, entro e non oltre mesi <<periodo progettuale>>.

Le spese imputabili al progetto saranno riconosciute se effettivamente sostenute dopo la data del 07 novembre 2002 ed entro e non oltre la data di ultimazione del progetto di cui al comma precedente.

Art. 3 **Importo del Contributo**

Per lo svolgimento delle attività previste in domanda ed ammesse a contribuzione la Regione Puglia si impegna a trasferire al Contraente un contributo in via provvisoria di € <<ValoreContributo>> oltre IVA se dovuta.

Tale contributo, a copertura del <<PercContributo>> dei costi previsti e riconosciuti ammissibili a finanziamento, per la realizzazione delle attività specificate in Domanda, costituisce il contributo massimo concedibile e, pertanto, per nessun motivo il Contraente potrà richiedere alla Regione Puglia somme aggiuntive per la realizzazione del progetto agevolato oggetto della presente Convenzione.

Il Contraente si impegna a sostenere con proprie risorse la restante quota del <<PercCofinanziamento>> dei costi previsti per il progetto agevolato.

L'erogazione del contributo sopra indicato avverrà nei modi e nei termini di cui al seguente articolo 4, mediante emissione di mandato di pagamento da parte della Regione Puglia e con accredito a favore del Contraente ai seguenti riferimenti:

Contraente: <<Estremi>>
Conto corrente bancario n. <<Nc/c>>
Banca <<EstremiBanca>>
Via <<IndirizzoBanca>>
Città <<Città>>
CIN/CAB/ABI <<Cin/Cab/Abi2>>

In deroga a quanto indicato al successivo articolo 4, resta inteso che i tempi di erogazione delle somme a favore del Contraente sono comunque condizionati e vincolati all'effettiva disponibilità sullo specifico capitolo di spesa, delle relative provviste finanziarie comunitaria, nazionale e regionale. In caso di temporanea indisponibilità di fondi, la Regione Puglia resta esonerata da qualunque responsabilità nei confronti del Contraente.

Art. 4 **Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo di cui al precedente art. 3 verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- una prima quota sotto forma di anticipazione, fino a un massimo del 30% dell'importo complessivo di cui all'art. 3, su specifica richiesta del Contraente successiva all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione;
- successive erogazioni, a cadenza quadrimestrale dall'avvio del progetto, fino all'80% dell'importo complessivo di cui all'art. 3 relazionato allo stato di avanzamento lavori giusto cronogramma di attività e relativo piano economico e finanziario. Tali erogazioni saranno effettuate a seguito di:
 - apposita rendicontazione della spesa sostenuta per il progetto, documentata dal Contraente e approvata in termini di ammissibilità e di congruità della stessa da parte della Regione Puglia;
 - verifica di disponibilità finanziaria;
- erogazione finale a saldo nell'ambito del residuo 20%, alla ultimazione del progetto, dopo l'approvazione dei rapporti di SAL, così come previsto all'art. 5, nonché di collaudo della certificazione finale di spesa da parte della Regione Puglia da eseguirsi presso la/e sede/i del Contraente.

L'effettiva erogazione della anticipazione del contributo è subordinata alla consegna da parte del Contraente di fideiussione a favore della Regione Puglia rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, secondo lo schema e le modalità riportate nelle Linee Guida Operative. La fideiussione, di importo pari all'ammontare della anticipazione, dovrà prevedere ai sensi dell'art. 1944 c.c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed all'eccezione della decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., dovrà inoltre estendersi a tutta la durata contrattuale e sarà svincolata solo dopo il raggiungimento di una spesa effettivamente sostenuta e certificata dalla Regione Puglia di importo pari alla anticipazione.

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di IVA, tranne il caso in cui questa non sia parzialmente o totalmente recuperabile.

Art. 5 **Stati Avanzamento Lavori**

Il Contraente è tenuto a presentare secondo le procedure indicate dalla Regione Puglia nelle Linee Guida Operative, un Rapporto sullo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) tecnico e finanziario del progetto, ogni quadrimestre, entro la prima decade del mese successivo.

La mancata trasmissione dei singoli Rapporti di SAL costituirà elemento di sospensione del beneficio e di attivazione della procedura di revoca dello stesso.

Qualsiasi variante al progetto agevolato che comporti una variazione nelle diverse voci di spesa ammesse a finanziamento ovvero variazioni nella acquisizione dei beni agevolati o degli ambiti territoriali di esecuzione delle

attività o cambiamenti della partnership, dovrà essere richiesta e motivata dal Contraente e approvata dalla Regione Puglia, pena la revoca del contributo.

In nessun caso potranno essere ammesse varianti progettuali che non consentono il raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.

Il Contraente, così come specificato al precedente art. 4, al fine di ricevere la rata di saldo, si impegna a comunicare alla Regione Puglia la conclusione delle attività entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla chiusura del progetto, e a trasmettere alla stessa Regione Puglia entro sei mesi dalla conclusione delle attività un rapporto finale, da predisporre secondo lo schema riportato nelle Linee Guida Operative, in ordine alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, nonché il rendiconto attestante i costi sostenuti.

Il rapporto finale deve consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione tecnico/economica degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Nel caso in cui l'ultimazione del progetto agevolato non possa avvenire entro la data di ultimazione prevista nel progetto esecutivo, il Contraente è tenuto a motivare e richiedere, almeno quattro mesi prima della scadenza programmata, alla Regione Puglia, una proroga sulla conclusione delle attività. Detta proroga può essere concessa a parere insindacabile dalla Regione Puglia una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Dopo tale termine di sei mesi la spesa sostenuta dal Contraente non sarà riconosciuta ai fini del contributo. La mancata ultimazione del progetto agevolato potrà comportare la revoca totale del contributo nel caso in cui il progetto realizzato sino a tale data non sia organico e funzionale rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 6 Rendicontazione

Il rendiconto dei costi sostenuti, nel corso del progetto, dovrà essere analitico, sottoscritto dal legale rappresentante, e dovrà essere redatto riproducendo le singole voci di spesa ammesse a contribuzione e dovrà essere corredato delle copie dei giustificativi di spesa rendicontati e in conformità a quanto richiesto dalla Regione Puglia con le Linee Guida Operative.

I costi del personale interno del proponente e del partenariato di cui all'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) sono riconosciuti per:

- personale dipendente: personale in organico e quello con contratto a tempo indeterminato direttamente impegnato nelle attività del progetto. Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale delle ore lavorative dedicate al progetto rispetto al costo effettivo annuo lordo;
- personale non dipendente: personale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata al progetto a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del contraente o dei partner del progetto.

Le acquisizioni di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto (consulenze, licenze e brevetti, software, nolo e leasing, infrastrutture tecnologiche) devono essere effettuate dal contraente e/o dai partner di cui all'A.T.S. attraverso fornitori esterni alla stessa A.T.S. ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rendiconto dovrà includere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, sotto la personale e penale responsabilità del rappresentante legale del Contraente, con la quale si attesti, fra l'altro:

- la data di ultimazione del progetto;
- che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute, fornendo idonea documentazione dei pagamenti ivi indicati;
- che le spese sostenute non sono state rimborsate, ne' richieste a rimborso, neanche parzialmente, ad altri soggetti pubblici;
- quanto disposto nel bando, all'art. 8, paragrafo "Gestione Amministrativa".

Art. 7 Determinazione del contributo definitivo spettante

Qualora la rendicontazione finale di spesa presentata dal Contraente per il programma agevolato registri una spesa complessiva inferiore all'importo progettuale ammesso e relativo contributo concesso in via provvisoria, giusta determina dirigenziale n. <<numero>> del <<giorno/mese/anno>>, il contributo di cui all'art. 4, sarà riconosciuto sino alla concorrenza del <<PercContributo>> del totale effettivamente speso, rendicontato ed indicato attraverso dichiarazione giurata.

Per gli importi di spesa complessiva eccedenti quelli originariamente ammessi a finanziamento non sarà riconosciuto alcun contributo aggiuntivo a quello provvisorio indicato nella determina dirigenziale n. <<numero>> del <<giorno/mese/anno>> e riportato nella presente Convenzione.

Art. 8
Ulteriori obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna, in esecuzione della presente convenzione:

- a) a rendicontare le spese secondo le modalità indicate nelle Linee Guida Operative;
- b) a tenere costantemente informata la Regione Puglia sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione richiesta dalla stessa;
- c) a mettere a disposizione della Regione Puglia ed a richiesta di questi i documenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori ed a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- d) a consentire l'accesso degli incaricati della Regione Puglia a tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, alle proprie scritture contabili, ai locali e alle sedi in cui si svolgono le attività e a quant'altro si renda necessario al fine delle verifiche e dei controlli che la Regione Puglia riterrà necessari;
- e) a non alienare i beni agevolati per un periodo di cinque anni dal termine del programma agevolato;
- f) a tenere a disposizione della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, per cinque anni a decorrere dalla scadenza della presente convenzione, rilasciandone copia a richiesta, tutta la documentazione necessaria alla comprensione e conoscenza del lavoro svolto, nonché tutti i giustificativi delle spese rendicontate;
- g) consentire e dare il massimo supporto possibile alle attività di promozione e disseminazione delle informazioni e dei risultati ottenuti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006

Art. 9
Autonomia delle parti

Nell'esecuzione del lavoro ciascuna delle parti manterrà la sua assoluta indipendenza ed autonomia societaria. Resta pertanto espressamente esclusa la costituzione di una società di fatto o qualsivoglia tipo di intrapresa comune tra la Regione Puglia e il Contraente.

Inoltre, il Contraente riconosce che qualsiasi impegno o responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno esclusivamente carico al Contraente stesso.

Art. 10
Divieto di cessione

E' fatto divieto al Contraente di cedere in tutto o in parte le attività oggetto della presente convenzione a soggetti esterni o anche ad organismi collegati o controllati.

La Regione Puglia rimane del tutto estranea ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal Contraente, il quale deve manlevare la Regione Puglia stessa da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 11
Verifiche e poteri ispettivi

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, e con le modalità che riterrà più opportune, anche tramite professionisti e società di monitoraggio di propria fiducia, verifiche e controlli su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico del Contraente in riferimento alla presente convenzione.

Tali poteri ispettivi potranno, allo stesso modo, essere esercitati anche dalla Commissione Europea nei modi e nelle forme dalla stessa ritenuti opportuni.

Art. 12
Recesso e risoluzione della Convenzione

Alla Regione Puglia e' riservata la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo di cui al precedente art. 3, allorché la realizzazione delle attività non proceda nei tempi e con le modalità previste nella domanda di agevolazione e nel progetto esecutivo di cui alla presente convenzione.

Alla Regione Puglia e' riservato il potere di risolvere la presente convenzione nel caso in cui il Contraente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al presente atto, quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e norme di buona e corretta amministrazione.

A tal riguardo le parti, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., convengono che i termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente convenzione sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto della convenzione in caso di inadempimento, in caso di grave ritardo del Contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti.

Oltre ai casi sopra considerati ed a quelli previsti dalla legge, la convenzione si risolverà qualora il Contraente risulti non godere o aver cessato di godere della piena capacità, sia stata posta in liquidazione, abbia comunque cessato o modificato la propria attività ovvero sia stata sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

La Regione Puglia potrà inoltre recedere dalla convenzione qualora, nel corso delle attività emerga l'impossibilità, anche per cause non imputabili al Contraente, di conseguire gli obiettivi del progetto.

La convenzione si risolverà di diritto su semplice comunicazione della Regione Puglia, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, effettuata con lettera raccomandata al Contraente, sia rimasta senza effetti decorsi giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione.

Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta ed avrà effetto immediato a partire dal momento del suo ricevimento da parte del Contraente.

In caso di risoluzione e di recesso, la concessione del contributo di cui all'art. 3 verrà revocata e il Contraente sarà tenuto a ripetere le somme eventualmente ricevute a titolo di anticipazione e SAL.

La Regione Puglia si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da quei comportamenti del Contraente che hanno provocato la risoluzione della convenzione.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 14

Registrazione della convenzione

La presente convenzione è una scrittura privata redatta su carta semplice in tre originali, ognuna delle quali consta di n. <<npag>>.

In caso di registrazione le relative spese faranno carico al Contraente.

Art. 15

Domicilio

A tutti gli effetti di cui alla presente convenzione le parti dichiarano di eleggere domicilio:

- quanto a Regione Puglia, in Corso Sonnino, 177 – 70126 BARI.
- quanto al Contraente presso <<indirizzo>>.

Eventuali variazioni avranno effetto dopo la relativa comunicazione per iscritto all'altra parte.

Art. 16

Foro Competente

Per qualsiasi controversia le Parti convengono la competenza esclusiva del Tribunale di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto in data <<data>>.

Regione Puglia

«**Contraente**»

«**Qualifica**»

«**Nome**»

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano ed accettano specificamente le condizioni di cui agli art.: 2 -Durata, 3 - Importo del contributo, 12 - Recesso e risoluzione della Convenzione, 16 - Foro competente

Letto, confermato e sottoscritto in data <<data>>

«**Contraente**»

«**Qualifica**»

«**Nome**»